

L'Università del Kansas ha preso visione del modello di convenzione in uso presso l'Ateneo catanese (delibera del Senato accademico del 27/06/2005 e del Consiglio di amministrazione del 01/07/2005) e per l'attivazione della stessa ha chiesto di eliminare l'ultima frase dell'art. 7: "...Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di appartenenza dell'Università inviante".

L'area delle politiche comunitarie ed internazionali, con nota del 23/06/2009, prot. n. 44579/IV/5, ha chiesto un parere al dirigente dell'area dei rapporti istituzionali e con il territorio, il quale, con nota del 13/07/2009, prot. n. 49982, ha proposto di modificare l'art. 7 nel seguente modo: "...Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro individuato dalle norme di diritto internazionale privato vigenti in materia".

Con mail del 20/11/2009, l'Università del Kansas, School of Pharmacy comunica di non accettare la modifica proposta e chiede di cambiare la frase in questione nel seguente modo: "...Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di appartenenza dell'Università ricevente" oppure di togliere dalla convenzione tutto l'art. 7.

Considerata la rilevanza che la convenzione in oggetto riveste per l'Università di Catania, si propone di eliminare dalla convenzione l'art. 7.

Per quanto sopra, il rettore invita il Senato ad adottare in merito le proprie determinazioni.

Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il Senato,

- vista la relazione dell'ufficio;
- vista la nota del dirigente dell'area delle politiche comunitarie ed internazionali, del 23/06/2009, prot. n. 44579/IV/5;
- vista la nota del dirigente dell'area dei rapporti istituzionali e con il territorio, del 13/07/2009, prot. n. 49982;
- vista l'e-mail dell'Università del Kansas, School of Pharmacy, del 20/11/2009;
- esaminato il testo della convenzione in argomento;
- facendo propria la proposta di modifica suggerita dall'ufficio,

a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione per tirocini internazionali tra l'Università di Catania e l'Università del Kansas, School of Pharmacy.

L'Amministrazione è autorizzata ad apportare al testo della convenzione di tirocinio internazionale eventuali modifiche formali.

Il testo della convenzione di tirocinio internazionale viene allegato al presente verbale, formandone parte integrante.

25. Art. 11 del regolamento didattico di Ateneo - prove in itinere. (A.Di.)

Delibera n. 146 - 2009-2010

Il rettore dà la parola al direttore amministrativo, il quale, sulla base di una relazione predisposta dall'area della didattica, riferisce che la commissio-

Il Direttore amministrativo



IL RETTORE



ne paritetica per la didattica, nella seduta del 15/12/2009, su sollecitazione dei rappresentanti degli studenti in seno alla commissione medesima, si è pronunciata sull'art. 11, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo, in particolare sulla parte in cui si stabilisce che "per gli insegnamenti ai quali è attribuito un numero di crediti superiore a dodici, è previsto lo svolgimento di almeno una prova o un colloquio in itinere che dà luogo al conseguimento di un adeguato numero di crediti".

Considerato che la prova intermedia interessa soltanto gli insegnamenti con un numero di crediti formativi superiore a dodici, la commissione ha espresso l'opinione che la prova od il colloquio in itinere di cui all'art. 11, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo, debba essere svolta solo nella prima sessione di esami, al termine del primo periodo di lezioni, e che per la stessa, in quanto equiparabile ad una prova di esame, debba essere previsto lo stesso numero di appelli (almeno due) di norma stabiliti per gli esami ordinari.

Per quanto sopra, il rettore invita il Senato ad adottare in merito le proprie determinazioni.

Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il Senato,

- vista la relazione dell'ufficio;

- vista la deliberazione della commissione paritetica per la didattica, del 15/12/2009;

a voti unanimi, approva e fa propria l'indicazione della commissione paritetica per la didattica, in ordine al comma 6 dell'art. 11 del regolamento didattico di Ateneo, riportata nella superiore premessa alla quale si rinvia.

Il Senato, altresì, precisa che per lo svolgimento della prova finale dell'esame di che trattasi non è previsto alcun limite di tempo.

26. Bando esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo - sessioni anno 2010-2011. (A.Di.)

Delibera n. 147 - 2009-2010

Il rettore dà la parola al direttore amministrativo, il quale, sulla base di una relazione predisposta dall'area della didattica, riferisce che, con ordinanza del 30/12/2009, il M.i.u.r. ha indetto, per l'anno 2010, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai rettori delle singole Università, in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Alla luce delle indicazioni contenute nella sopracitata ordinanza ministeriale è stato redatto il bando che, in attuazione alla legge del 02/08/1999 n. 264 ed in particolare dell'art. 4, comma 1, dovrà essere pubblicato sessanta giorni prima della prova di ammissione.

Per quanto sopra, il rettore invita il Senato ad adottare in merito le proprie determinazioni.